AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI

Via Michele Coppino, 26 - 07100 SASSARI - C.F. - P. IVA 02268260904

Deliberazione n. 29 del 29 gennaio 2008

OGGETTO: Convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica.

L'anno duemilaotto, il giorno 29 del mese di gennaio, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

IL DIRETTORE SANITARIO
Prof. Antonello GANAU
f.f. del Direttore Generale pro tempore

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999;

VISTO

il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004;

VISTO

l'Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005;

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari;

VISTO

il Decreto n. 56 del 28 giugno 2007 con il quale il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari nella persona del Dott. Giovanni Battista Cherchi;

TENUTO CONTO

che il Dott. Giovanni Battista Cherchi ha assunto la funzione di Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 2 luglio 2007, data di stipulazione del relativo contratto;

VISTA

la Legge 23/12/1978 n. 833 che, all'art. 38, prevede che presso le strutture di ricovero del Servizio Sanitario Nazionale deve essere assicurato il servizio di assistenza religiosa nel rispetto della volontà e della libertà di coscienza del cittadino;

RICHIAMATA

la legge 25/3/1985 n. 21, contenente la ratifica e l'esecuzione all'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, ed in particolare l'art. 11 della predetta legge che garantisce la libertà religiosa e l'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici che siano degenti in ospedali, case di cura o di assistenza pubbliche, prevedendo che l'assistenza spirituale nei confronti dei medesimi è assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità italiane competenti, su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo stato giuridico, l'organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità;

VISTA

la Legge regionale 15/4/1997 n. 13 avente per oggetto: "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle aziende sanitarie";

DATO ATTO

che l'Azienda considera il servizio di assistenza religiosa quale fattore umanizzante in grado di concorrere al miglioramento dei servizi assistenziali erogati presso le proprie strutture;

PRESO ATTO

della nota del 18.11.2007 – che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale (all.1) – con la quale l'Arcivescovo Metropolita di Sassari, Mons. Paolo Atzei, formula la proposta di articolazione del servizio indicando altresì i nominativi di due Cappellani incaricati che svolgeranno, in regime convenzionale, assistenza religiosa nelle strutture dell'Azienda, nonché il nominativo di un diacono che svolgerà la propria opera a titolo di volontario;

RITENUTO

pertanto stipulare una Convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda con l'Arcidiocesi di Sassari:

VISTA

la Convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica, allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (all.2);

DATO ATTO

che i nominativi dei Cappellani che svolgeranno assistenza religiosa in regime convenzionale all'interno delle strutture sanitarie dell'Azienda sono:

Padre Tanca Antonio;Padre Petrisor Ciprian;

- Don Usai Luigi (volontario senza retribuzione);

VISTO

il Decreto Legislativo n. 502/92 che all'art. 3, comma 6, disciplina l'ipotesi in cui, in caso di vacanza dell'ufficio, il Direttore più anziano d'età esercita le funzioni di Direttore Generale pro-tempore e che nella fattispecie in esame risulta il Direttore Sanitario;

PRESO ATTO

del parere favorevole del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1) Di stipulare con l'Arcidiocesi di Sassari una Convenzione per il servizio di assistenza religiosa cattolica da effettuarsi all'interno delle strutture sanitarie afferenti all'Azienda di durata annuale;

2) Di approvare la Convenzione per il servizio di assistenza religiosa allegata al presente

provvedimento;

3) Di riconoscere a Padre Antonio Tanca e Padre Ciprian Petrisor il trattamento economico

riconducibile alla figura di assistente religioso – Cat. D;

4) Di dare atto che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, pari a 40.194,04 (quarantamilacentonovantaquattro/04) euro annui lordi, troverà idonea copertura nel capitolo di bilancio delle spese del personale riferito all'esercizio di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Prof. Antonello Ganau) f.f. Direttore Generale pro tempore

IL DIRETTORE SANITARIO

A Tune restricted L'Arcivescovo Metropolita di Sassari



18 novembre 2007

ILL.MO
PROF. GIANNI CHERCHI
DIRETTORE AZIENDA
OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
DI SASSARI

SUE MANI

The Mark Thank

Illustrissimo Prof. Gianni Cerchi, a Lei e all'Azienda che dirige auguro "salute e pace dal Signore"! (San Francesco).

Facendo seguito al colloquio intercorso tra noi, in Episcopio, alcune settimane fa, e precisamente la sera di martedì 3 ottobre, n. s., vengo a formularle, come d'accordo, le mie richieste e proposte:

1. Chiedo di voler nominare come secondo cappellano delle Cliniche Universitarie, al posto di p. Nicolino Manca, del PIME, il sacerdote francescano del Convento di Santa Maria di Betlem, in Sassari, p. CIPRIAN PETRISOR, nato a Roman (Romania) il 22 gennaio 1977, ordinato sacerdote il 29 giungo 2002, residente a Sassari, via Artiglieria, 1.

Allego la documentazione necessaria, compreso il "nulla osta" del suo Superiore, il Permesso di soggiorno, la Carta d'identità e il Passaporto.

2. Chiedo anche di voler concedere il suo benestare perché, detto cappellano possa essere coadiuvato nel suo compito da un giovane diacono, don Luigi Usai, appena ordinato, perché possa introdursi al ministero tra i malati, quest'anno come volontario e perciò senza compenso alcuno, in vista dell'inserimento quale cappellano, quando sarà ordinato sacerdote, nel mese di settembre 2008, per subentrare a p. Ciprian Petrisor.

Allego la scheda con i dati biografici di don Luigi Usai.

3. Quanto alla sua richiesta di disponibilità delle Suore Figlie della Carità a lasciare l'ultimo piano della Clinica di Ostetricia, attuale loro abitazione, sono in attesa di un colloquio con la Madre Visitatrice, Suor Clementina Dessì. Da alcune premesse, mi sembra che l'Istituto non dovrebbe avere difficoltà a lasciare detto piano, continuando tuttavia – le aventi i titoli e perciò assunte – a operare nelle Cliniche.

Concomitantemente con l'eventuale ritiro delle Suore, chiedo di lasciare a disposizione del cappellano, negli stessi locali attualmente occupati dalle Suore:

- la cappella e la sacrestia per il corredo e gli arredi sacri;

una stanza per l'ufficio del cappellano con il necessario arredo: tavolino, telefono, computer, armadio per documenti, divano-letto, dato che il cappellano deve essere sempre reperibile, bagno.

ok

Nc

01

NOME: CIPRIAN

COGNOME: PETRIŞOR

DATA DI NASCITA: 22.01.1977

LUOGO: ROMAN/ROMANIA

DATA DELL'ORDINAZIONE: 29.06.2002



ministero dell'interno

AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Questura di

PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI FOREIGNERS' PERMIT OF STAY

L 35 | 102

COGNOME

SURNAME

PETRISOR

NOME _ NAME

CITIZENSHIP

CIPRIAN

LUOGO NASCITA

CITTADINANZA

PLACE OF BIRTH

ROMAN

ROMANIA

STATO CIVILE

RIFUG.

FRONTIERA

CELINUB REFUGEE NIENTE

DATA

26/09/2008

AUSTRIA

DATE 22/01/1977

PROV.

DATA

DATE

SCADENZA

26/09/2005

COUNTY SS

RESIDENZA ESTERO

RES. IN THE COUNTRY OF ORIG. ROMANIA

RECAPITO ITALIA - COMUNE

ADDRESS IN ITALY - BOROUGH

SASSARI

ADDRESS VARTIGLIERIA, 1

DOCUMENTO .

ISSUED BY

INDIRIZZO

NUMERO

PAS.ORDNUMBER 07915953

SCADENZA VALID UNTIL

RILASCIATO DA

GOVERNO

INGRESSO ITALIA - DATA

ENTRY IN ITALY - DATE 03/11/2003

VISTO RILASCIATO DA

VISA WESSUNG

MOTIVO DEL VISTO INGRESSO

REASON OF VISA

MOTIVO DEL SOGGIORNO

REASON OF STAY

MOTIVI RELIGIOSI

MEZZI SOSTENTAMENTO MEANS OF SUPPORT

ALTRI

CATTOLICA

CONIUGE WIFE/HUSBAND

PERSONE A CARICO CONVIVENTI PERSONS BEING CARED FOR, IF LIVING TOGETHER

REFERENZE IN ITALIA

CONVENTO FRATI MINORI CONVENTUALI

PRIMO PERMESSO

REFERENCES IN ITALY

FIRST PERMIT

25/11/2003

VALID UNTIL 03/11/2004

RINNOVO/AGGIORN.TO

LAST RENEWAL/REVISION 27/10/2006 SCADENZA

VALID UNTIL (13/11/2008

DATA

DATE 01/12/2006

ALL'USCITA DEFINITIVA DALLO STATO IL PRESENTE DO DEVE ESSERE RICONSEGNATO ALLA POLIZIA DI FRO

FIRMA DEL DICHIARANTE SIGNATURE OF THE HOLDER

Cipnian Petrison

do de la Polizia di Stato



DATI DI DON LUIGI USAI

Nato a Sassari (SS) il 16 novembre 1979

Residente a Sennori (SS) in via Le Conce, 30

Domiciliato in Largo Seminario, 5 – Sassari

Codice fiscale: SUA LGU 79S 161452E

Ordinato Diacono il 18 Novembre 2007 nella Cattedrale di Sassari

CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA RELIGIOSA CATTOLICA

TRA

Tra L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari - con sede in Sassari, Via-Michele Coppino 26, C.F. e P. I. 02268260904 - in seguito denominata più brevemente "Azienda", rappresentata dal Direttore Generale pro tempore Prof. Antonello Ganau, domiciliato per la carica come sopra

Ε

ARCIDIOCESI della di Sassari, nella persona di Mons. PAOCO A 12LI, nella sua qualità di MULIECO per le Sue competenze domiciliato in SASSAPU, VIAREGINAMARGHERITA, 53

PREMESSO CHE

- l'Azienda intende assicurare presso le proprie strutture il servizio di assistenza religiosa ai degenti e familiari che li assistono, nel rispetto della volontà e libertà di fede della persona;
- L'Azienda considera il servizio di assistenza religiosa quale fattore umanizzante in grado di concorrere al miglioramento dei servizi assistenziali erogati presso le proprie strutture;
- l'Azienda e la APCINOLES/..... convengono di perfezionare fra loro apposito atto convenzionale, coerente con la disposizioni normative in materia di cui alla legge n. 833/78, art. 38, e alla legge regionale n. 13/97 avente ad oggetto "Disciplina dell'assistenza religiosa nelle strutture di ricovero delle Aziende Sanitarie";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante della presente convenzione.

Art. 2

L'Azienda e l'ARCIDIOCES stabiliscono che il servizio di assistenza religiosa sia garantito mediante n. 2 assistenti religiosi, incaricati in regime di convenzione, e n. 1 collaboratore a titolo volontario e gratuito.

Qualsiasi variazione nel numero degli assistenti religiosi sarà stabilita in accordo tra le parti, con scambio di note, tenendo conto del numero, della qualità e delle necessità dei degenti o di altre particolari esigenze.

La designazione degli assistenti religiosi e la loro sostituzione compete all'*OCMMIKLE*e dovrà essere formalmente comunicata all'Azienda.

In caso di pluralità di assistenti religiosi, l'ACCIDICEI. si impegna a dare formale comunicazione all'Azienda della nomina del responsabile dei servizio. L'assistente religioso può essere coadiuvato da altri sacerdoti, diaconi, religiosi o laici di ambo i sessi, senza oneri per l'Azienda. L'assistente religioso comunica preventivamente all'Azienda e alla Diocesi................ i nominativi delle persone suindicate che lo coadiuvano.

Art. 3

Il servizio di assistenza religiosa oggetto della presente convenzione comporta:

- · l'assistenza spirituale e morale dei degenti, dei loro familiari, del personale e di tutti coloro che a qualsiasi titolo fanno parte della comunità ospedaliera;
- · l'amministrazione dei Sacramenti e dei sacramentali;
- · la celebrazione delle Sante Messe e delle altre funzioni di culto cattolico secondo le norme canoniche e liturgiche;
- · il contributo in materia di etica e di umanizzazione nell'attività assistenziale;
- · la promozione del volontariato;
- · l'attenzione al dialogo interconfessionale ed interreligioso.

L'assistenza religiosa, relativamente all'apostolato e all'azione pastorale, è esercitata dagli assistenti religiosi in piena autonomia operativa, con dipendenza esclusiva da......

Per le attività estranee alla sfera religiosa e pastorale, gli assistenti religiosi operano sulla base delle indicazioni fornite dall'Azienda. Per esigenze di collegamento funzionale del servizio di assistenza religiosa con gli altri servizi, l'Azienda assume le proprie decisioni d'intesa con gli assistenti religiosi.

Art. 4

L'Azienda riconosce agli assistenti religiosi incaricati in regime di convenzione un compenso proporzionale allo stipendio lordo della categoria di appartenenza degli assistenti in posizione di ruolo, definito dal vigente C.C.N.L. Comparto Sanità, anche in relazione all'impegno orario garantito, comprensivo delle voci contrattuali fisse e continuative, nonché la tredicesima mensilità calcolata secondo i medesimi criteri, escluso il trattamento accessorio e di fine rapporto.

Art. 5

Gli assistenti religiosi sono tenuti all'osservanza dei regolamenti aziendali aventi carattere generale e riferiti a tutto il personale, in quanto compatibili.

Art. 6

Il servizio di assistenza religiosa è assicurato in modo continuativo.

Considerata la natura del servizio, gli assistenti religiosi svolgono normalmente i propri compiti in orari flessibili, per quanto possibile preventivamente comunicati all'Azienda, per un tempo comunque non inferiore al debito orario mensile previsto per il personale in posizione di ruolo dal C.C.N.L. Comparto Sanità, e sono sempre a disposizione nelle ore notturne per i casi urgenti.

La reperibilità per i casi urgenti fuori dall'orario di servizio è assicurata, a turno, dagli assistenti medesimi.

L' APCINICE assicura la sostituzione, nei casi malattia, ferie, ecc., degli assistenti religiosi, con sostituti che garantiscano la continuità del servizio, con le modalità di comunicazione di cui al precedente art. 2. I sostituti usufruiranno dello stesso trattamento economico previsto per l'assistente religioso con rapporto in regime di convenzione, in proporzione ai giorni di effettivo servizio prestato.

Art. 7

Per lo svolgimento del servizio di assistenza religiosa, l'Azienda mette a disposizione gli spazi e le dotazioni di seguito indicati:

- la cappella e la sacrestia per il corredo, ubicati presso il 5º piano della Clinica
 Ostetricia e Ginecologica, con gli arredi, e gli accessori annessi;
- una stanza per l'ufficio del cappellano con il necessario arredo (tavolino, telefono, computer, armadio per documenti e divano letto) e bagno annesso.

Al servizio di assistenza religiosa è garantito, altresì, in orari concordati, l'uso anche non esclusivo di ulteriori spazi aziendali.

Le usuali spese del servizio, nonché quelle di conservazione degli arredi, suppellettili e attrezzature occorrenti per il funzionamento del servizio medesimo, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in uso, le pulizie, nonché le spese di illuminazione e riscaldamento di tutti i locali adibiti al servizio di assistenza religiosa, sono a carico dell'Azienda.

Art. 8

La convenzione è stabilita in anni 1 (uno) e decorre dalla data di sottoscrizione. La convenzione si rinnova di anno in anno previo accordo e con scambio di note tra le Parti, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi entro 3 (tre) mesi dalla scadenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Letto, confermato e sottoscritto.

Sassari il, 29 /0//08

Per l'Azienda Il Diretto/le Generale THEPISCOULT TO SAN THE SAN THE

Sanac

	VISTO
Responsabile Struttura Proponente –	Del Responsabile della Contabilità Economica in ordine alla correttezza
Direttore Amministrativo	dell'attribuzione della spesa al relativo conto di contabilità generale. Il Responsabile della Contabilità Economica
Esterisore	Mas New
La presente deliberazione è in pubblica dal 79 20 per la durata di quindi	
•	II Direttore Amministrativo (Dott. David Harris)
(Dut. pavid nams)	